



DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Documento approvato il 23 febbraio 2007
Ultimo aggiornamento del 15 dicembre 2020

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DIRIGENTI TELECOMUNICAZIONI - FONTE DIR

-

Iscrizione all'Albo tenuto dalla COVIP con il numero 1221

REGIME FISCALE SUI VERSAMENTI A FONTEDIR

I contributi versati alla forma pensionistica complementare sono deducibili dal reddito complessivo dell'aderente per un importo annuo non superiore a euro 5.164,57*.

Ai fini del computo del predetto importo si tiene conto:

- dei contributi versati dal datore di lavoro;
- dei versamenti effettuati alla forma pensionistica complementare in favore delle persone fiscalmente a carico di cui all'art. 12 del T.U.I.R.;
- dei contributi versati dall'aderente anche per reintegrare anticipazioni pregresse. Sulle somme eccedenti l'importo di euro 5.164,57 (non deducibili) è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato;
- sono escluse le quote di TFR.

Gli iscritti "in fase di contribuzione aziendale" si avvalgono della deducibilità fiscale per mezzo dell'azienda aderente, che invia al Fondo contributi già scorporati dall'imponibile fiscale entro il limite dei 5.164,57 euro annui e assoggetta a tassazione le quote eccedenti.

Gli iscritti "non in fase di contribuzione aziendale" se nel corso dello stesso anno possono far valere contribuzioni versate ad altre forme pensionistiche complementari potrà comunicare a Fontedir l'importo dei contributi versati che in sede di dichiarazione dei redditi non è stato dedotto.

** Al lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione ad una delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile nel quinquennio (euro 5.164,57 x 5 = 25.822,85) è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti l'importo di euro 5.164,57, in misura pari alla differenza positiva tra euro 25.822,85 (deducibilità massima per 5 anni) e l'importo dei contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione e, comunque, non superiore ad euro 2.582,29 annui.*

REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE

Per quanto riguarda la tassazione delle prestazioni in forma di capitale questa adotta il principio "pro rata". Vale a dire che i contributi versati fino ad una certa data vengono trattati con il regime fiscale tempo per tempo vigente.

Le posizioni previdenziali possono includere tre distinti montanti, maturati nei seguenti periodi d'imposta:

- Montante **M1** – Contributi versati fino al 31.12.2000
- Montante **M2** – Contributi versati dal 1.1.2001 al 31.12.2006
- Montante **M3** – Contributi versati dal 1.1.2007

L'applicazione della normativa per l'imposizione fiscale varia anche in funzione alla tipologia di iscrizione al Fondo, come di seguito riepilogato:

Montante M1 – Contributi versati fino al 31.12.2000

Se "vecchio iscritto"

Contributo Socio	→	esenti
Contributo Azienda e TFR	→	% TFR aziendale
Rivalutazioni	→	12,5% (al momento dell'erogazione)

Se "nuovo iscritto"

Contributo Socio	→	esenti (da assoggettare a tassazione ordinaria Irpef solo se i contributi versati dal Socio nell'anno superano € 1.291,14 o il 2% della RAL)
Contributo Azienda e TFR e Rivalutazioni	→	da assoggettare con criteri analoghi a quelli previsti per la tassazione del T.F.R.* (tassazione separata)

* Le quote di TFR sono considerate esenti in misura pari all'esenzione di € 309,87 applicata al TFR complessivamente maturato nell'anno. In data antecedente il 1.1.1998 l'esenzione ammontava ad € 258,29.

Montante M2 – Contributi versati dal 1.1.2001 al 31.12.2006

Contributo Socio Azienda e TFR	→	<i>Su contr. Socio + contr. Azienda > € 5.164,57:</i> tassazione ordinaria Irpef (applicata annualmente dall'Ente aderente) <i>Su contr. Socio + contr. Azienda < € 5.164,57:</i>
--------------------------------	---	---

Senza requisiti di pensionamento

tassazione ordinaria Irpef

Con requisiti di pensionamento

Aliquota calcolata con criteri analoghi a quelli previsti per la tassazione del T.F.R. (tassazione

separata)

Rivalutazioni	→	11% (già applicati al 31.12.2006)
---------------	---	-----------------------------------

Montante M3 – Contributi versati dal 1.1.2007

Contributo Socio Azienda e TFR	→	<i>Su contr. Socio + contr. Azienda > € 5.164,57:</i> tassazione ordinaria Irpef (applicata annualmente dall'Ente aderente) <i>Su contr. Socio + contr. Azienda < € 5.164,57:</i>
--------------------------------	---	---

Senza requisiti di pensionamento

tassazione con aliquota minima al 23%

Con requisiti di pensionamento

Tassazione agevolata al 15%, che scende dello 0,30% a partire dal quindicesimo anno di permanenza in una forma di previdenza complementare fino a un minimo del 9%


Rivalutazioni	→	11% (già applicata al 31.12.2013) 12,5% - 20% (dal 1.1.2014)*
---------------	---	--

* I redditi da titoli pubblici italiani ed equiparati oltreché da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella c.d. *with the list* concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva nella misura del 62,50% al fine di garantire una tassazione effettiva del 12,50% di tali rendimenti.

All'ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva del 20% investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine (individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze) è riconosciuto un credito d'imposta pari al 9% per cento, nei limiti di uno stanziamento erariale prestabilito. Il credito d'imposta può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione del citato investimento, non concorre alla formazione del risultato netto maturato e incrementa la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ai fini della formazione delle prestazioni.


RIEPILOGO DELL'IMPOSIZIONE FISCALE NEI TRE REGIMI IN CASO DI PAGAMENTO IN FORMA DI CAPITALE
- VECCHI ISCRITTI -

Contributi versati **fino al 31.12.2000**




-  totalmente esente
-  tassazione separata, con criteri analoghi a quelli previsti per la tassazione del TFR*
-  imposta IRES al 12,50%

Contributi versati **dal 1.1.2001 al 31.12.2006**



-  tassazione ordinaria Irpef (già applicata a foglio paga oltre il plafond di € 5.164,57)
-  tassazione separata, con criteri analoghi a quelli previsti per la tassazione del T.F.R. - con requisiti di pensionamento
-  con tassazione ordinaria Irpef (costituisce reddito) - senza requisiti di pensionamento
-  imposta sostitutiva dell'11% (applicata annualmente)

Contributi versati **dal 1.1.2007**



-  tassazione ordinaria Irpef (già applicata a foglio paga oltre il plafond di € 5.164,57)
-  tassazione sostitutiva al 15%, ridotta dello 0,30% a partire dal quindicesimo anno di permanenza in una forma di Previdenza Complementare fino a un minimo del 9% - con requisiti di pensionamento
-  tassazione sostitutiva 23% - senza requisiti di pensionamento
-  imposta sostitutiva dell'11% (applicata annualmente fino al 31.12.2013)
-  imposta sostitutiva del 12,5% - 20% (applicata annualmente dal 1.1.2014)

* Le quote di TFR sono considerate esenti in misura pari all'esenzione di € 309,87 applicata al TFR complessivamente maturato nell'anno. In data antecedente il 1.1.1998 l'esenzione ammontava ad € 258,22.

** corrispondente ad € . 5.164,57

*** corrispondente ad € . 5.164,57

N.B.


1. Il 100% della prestazione in forma di capitale può essere richiesto dal vecchio iscritto, applicando il nuovo regime fiscale sul maturato dal 1.1.2007, solo nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione del 70% del montante finale, maturato dal 1.1.2007, sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. In caso contrario, per ottenere il 100% in forma di capitale, l'iscritto potrà richiedere l'applicazione del regime fiscale prevalente (valido per contributi versati dal 1.1.2001 al 31.12.2006) anche per il montante maturato dal 1.1.2007. In questo caso, però, laddove i 2/3 del montante maturato tra il 1.1.2001 e il 31.12.2006 convertito in rendita risulti superiore al 50% dell'assegno sociale, nell'imponibile dovranno essere comprese anche le rivalutazioni maturate nello stesso periodo già assoggettate a tassazione dell'11%. Se tale scelta non viene effettuata l'iscritto dovrà richiedere almeno il 50% del maturato dal 1.1.2007 in forma di rendita, il resto potrà essere erogato in forma di capitale.

2. Solo in caso di anticipazione della nomina il totale versato e rivalutato nel periodo 2001 - 2006 viene accreditato interamente a tassazione separata non definitiva. Nell'imponibile di tale periodo contributivo sono quindi inclusi i rinvii già accreditati all'imposta

RIEPILOGO DELL'IMPOSIZIONE FISCALE NEI TRE REGIMI IN CASO DI PAGAMENTO IN FORMA DI CAPITALE


- NUOVI ISCRITTI -

Contributi versati fino al 31.12.2000




- totalmente esente
- tassazione ordinaria Irpef (se i contributi versati dal Socio nell'anno superano € 1.291,14 o il 2% della RAL)
- tassazione separata, con criteri analoghi a quelli previsti per la tassazione del T.F.R.* (*)

Contributi versati dal 1.1.2001 al 31.12.2006



- tassazione ordinaria (già applicata a foglio paga oltre il plafond di € 5.164,57)
- tassazione separata, con criteri analoghi a quelli previsti per la tassazione del T.F.R. - con requisiti di pensionamento
- con tassazione ordinaria Irpef (costituisce reddito) - senza requisiti di pensionamento
- imposta sostitutiva dell'11% (applicata annualmente)

Contributi versati dal 1.1.2007



- tassazione ordinaria (già applicata a foglio paga oltre il plafond di € 5.164,57)
- tassazione sostitutiva al 15%, ridotta dello 0,30% a partire dal quindicesimo anno di permanenza in una forma di Previdenza Complementare fino a un minimo del 9% - con requisiti di pensionamento
- tassazione sostitutiva 23% - senza requisiti di pensionamento
- imposta sostitutiva dell'11% (già applicata al 31.12.2013)
- imposta sostitutiva del 12,5% - 20% (applicata annualmente dal 1.1.2014)

*plafond****

*plafond***

* Le quote di TFR sono considerate esenti in misura pari all'esenzione di € 309,87 applicata al TFR complessivamente maturato nell'anno. In data antecedente il 1.1.1998 l'esenzione ammontava ad € 258,22.

** corrispondente ad € 5.164,57

*** corrispondente ad € 5.164,57

N.B.
1. Il 100% della prestazione in forma di capitale può essere richiesto dal nuovo iscritto solo nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione del 70% del montante complessivo finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7. In caso contrario sarà possibile richiedere al massimo il 50% del montante complessivo finale in forma di capitale ed il rimanente in rendita.

2. Solo in caso di anticipazione della posizione il totale versato e rivalutato nel periodo 2001 - 2006 viene assoggettato interamente a tassazione separata non definitiva. Nell'imponibile di tale periodo contributivo sono quindi inclusi i rendimenti già assoggettati all'imposta dell'11%. Le imposte versate a seguito di anticipazione saranno restituite in sede di riscatto o liquidazione della posizione.

CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE

Se "vecchi iscritti":

Il 100% della prestazione in forma di capitale può essere richiesto dal vecchio iscritto, applicando il nuovo regime fiscale sul maturato dal 1.1.2007, solo nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale, maturato dal 1.1.2007, sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. In caso contrario, per ottenere il 100% in forma di capitale, l'iscritto potrà richiedere l'applicazione del regime fiscale previgente (valido per contributi versati dal 1.1.2001 al 31.12.2006) anche per il montante maturato dal 1.1.2007. In questo caso, però, laddove i 2/3 del montante maturato tra il 1.1.2001 e il 31.12.2006 convertito in rendita risulti superiore al 50% dell'assegno sociale, nell'imponibile dovranno essere comprese anche tutte le rivalutazioni maturate dal 1.1.2001. Se tale scelta non viene effettuata l'iscritto dovrà richiedere almeno il 50% del maturato dal 1.1.2007 in forma di rendita, il resto potrà essere erogato in forma di capitale.

Se "nuovi iscritti":

Il 100% della prestazione in forma di capitale può essere richiesto solo nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione del 70% del montante complessivo finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7. In caso contrario sarà possibile richiedere al massimo il 50% del montante complessivo finale in forma di capitale ed il rimanente in rendita.

REGIME FISCALE DEI RENDIMENTI MATURATI

Come indicato sopra, i rendimenti maturati con le risorse accumulate dal 1.1.2001 presso la forma pensionistica complementare sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento.

Questa si applica annualmente sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.

Per i contributi versati fino al 31.12.2000 i rendimenti maturati sono da assoggettare al momento della richiesta delle prestazioni. Per i vecchi iscritti sarà utilizzata l'imposta del 12,5%, mentre per i nuovi iscritti si utilizzerà la stessa aliquota utilizzata per il TFR e valida per la tassazione dei contributi dello stesso periodo.

REGIME FISCALE DELLE ANTICIPAZIONI

Le anticipazioni della posizione sono costituite a partire dai primi contributi versati da parte dell'iscritto fino al raggiungimento della percentuale o dell'importo richiesto e sono trattate fiscalmente in maniera analoga alle richieste di liquidazione effettuate da parte di iscritti che abbiano maturato i requisiti di pensionamento, con le seguenti differenze:

- I contributi versati nel montante M2 sono assoggettati a tassazione separata e includono nell'imponibile anche i rendimenti finanziari conseguiti nello stesso periodo;
- I contributi nel montante M3 sono assoggettati a tassazione sostitutiva del 23%. In caso di anticipazione per spese sanitarie si applica l'aliquota agevolata 15-9%.

In caso di reintegro delle somme anticipate da parte dell'iscritto, sulle somme versate eccedenti l'importo di euro 5.164,57 (non deducibili) è riconosciuto un credito d'imposta così determinato:

Credito di imposta = imposte già pagate x (somme reintegrate oltre plafond / anticipazione lorda erogata)

REGIME FISCALE DEI TRASFERIMENTI

I trasferimenti delle posizioni pensionistiche verso (o da) altri fondi pensione non prevedono imposizioni fiscali, ad eccezione delle rivalutazioni legate al montante M1 dei "vecchi iscritti" per trasferimenti verso comparti non assicurativi (12,5%).

Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.)

La base imponibile della RITA, determinata secondo le disposizioni fiscali vigenti per i periodi di maturazione della prestazione, è soggetta alla ritenuta a titolo di imposta del 15-9%.

È, peraltro, introdotta la facoltà per il percettore della RITA di non avvalersi della tassazione sostitutiva, facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi, disponendo che "in tal caso la rendita è assoggettata a tassazione ordinaria".

Ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile, se la data di iscrizione alla forma complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15.

REGIME FISCALE DELLE RENDITE

Le prestazioni pensionistiche erogate in forma di rendita prevedono che le rate siano assoggettate a tassazione proporzionale all'imposizione fiscale che si applicherebbe i montanti maturati nei tre periodi fiscali (M1, M2, M3).

La tassazione della singola rata suddividerebbe questa nelle seguenti parti imponibili:

Quota proporzionata a M1	→ tassazione ordinaria sull'87,5% (100% - 12,5%)
Quota proporzionata a M2	→ tassazione ordinaria con aliquota iniziale del 23% (da confrontare con la pensione obbligatoria)
Quota proporzionata a M3	→ tassazione sostitutiva con aliquota massima del 15%
Rivalutazione	→ 26% su rendimenti